

D.R.S. n. 1511 del 24 NOV. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Coop Soc. Madonna della Pace - Iscrizione albo regionale Sezione Anziani – Tipologia Comunità Alloggio – Ramacca (CT)*

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;  
**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;  
**VISTO** il D.P. Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;  
**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;  
**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;  
**VISTO** il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio "Albi – Gestione e Vigilanza" al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;  
**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;  
**VISTA** l'istanza inoltrata dalla Coop Soc MADONNA DELLA PACE con sede legale in Ramacca viale della Liberta' n. 98, in data 14/10/2020, acquisita con Pec n. 31118 del 15/10/2020, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Anziani e la tipologia Comunità Alloggio sito in Ramacca C/da Santa Croce Calcare (**Struttura A**);  
**VISTO** il Decreto R.S. n. 1634 del 30/09/2019 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;  
**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;  
**VISTO** l'esito positivo degli accertamenti, esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86, dal Comune di Ramacca, resa con nota prot n. 19052 del 19/11/2020 acquisita al Prot Gen.le con n. 36733 del 19/11/2020;  
**RITENUTO** che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

## D E C R E T A

**ART. 1** La Coop Soc. MADONNA DELLA PACE con sede legale in Ramacca viale della Liberta' n. 98, è iscritto al n. 5367 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Anziani TIPOLOGIA Comunita' alloggio sito in Ramacca C/da Santa Croce Calcare (Struttura A) e per una ricettività di n. 10 unità.

**ART. 2** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. 16.05.2013

**ART. 3** Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

**ART. 4** Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

**ART. 5** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione com. le territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 6** Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

**ART. 7** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

**ART. 8** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

PALERMO, 24 NOV. 2020

